

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 9/20**

**Nr. 9/20**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**03.02.2020**

*Presidente*  
*Vicepresidente*  
*Vicepresidente*  
*Segretario questore*  
*Segretario questore*  
*Segretario questore*

*Roberto Paccher*  
*Josef Noggler*  
*Luca Guglielmi*  
*Alessandro Savoi*  
*Helmut Tauber*  
*Alessandro Urzi*

*Präsident*  
*Vizepräsident*  
*Vizepräsident*  
*Präsidialsekretär*  
*Präsidialsekretär*  
*Präsidialsekretär*

*Assiste il*  
*Segretario generale*  
*del Consiglio regionale*

*Dr. Stefan Untersulzner*

*Im Beisein des*  
*Generalsekretärs des*  
*Regionalrates*

*Assente:*

*Abwesend:*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p>Avvio procedura concorrenziale per l'affidamento dell'incarico di consulenza fiscale/ attuariale/ finanziaria</p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p>Einleitung eines Wettbewerbsverfahrens für die Vergabe eines Beratungsauftrags im steuerrechtlichen, versicherungsmathematischen und finanziellen Bereich</p>
---	--

## DELIBERAZIONE N. 9/20

### L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che in data 31/12/2019 è scaduto l'incarico di consulenza fiscale/attuariale/ finanziaria, affidato con Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 382/2018, allo Studio professionale Stocker Kuntner;

Considerato che le attività, come risultanti dal capitolato allegato alla presente delibera, possono essere sintetizzate in:

- a) attività di assistenza, monitoraggio e consulenza in materia contabile, fiscale e previdenziale;
- b) l'attività di assistenza, monitoraggio e consulenza in materia statistico attuariale e di amministrazione, gestione e verifiche dei flussi finanziari.

Ritenuto che le professionalità specialistiche richieste per la corretta esecuzione delle attività sopra individuate, non sono presenti in Consiglio regionale e pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento, mediante il confronto concorrenziale tra i diversi operatori disponibili sul mercato elettronico;

Visto il capitolato allegato alla presente deliberazione, nel quale si rileva che la durata del contratto è pari a due anni e la base d'asta ammonta a 22.500,00 euro/anno al netto dell'IVA;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti

## BESCHLUSS Nr. 9/20

### DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Zur Kenntnis genommen, dass der Beratungsauftrag im steuerrechtlichen, versicherungsmathematischen und finanziellen Bereich, der mit Präsidiumsbeschluss Nr. 382/2018 an die Kanzlei Stocker Kuntner vergeben wurde, am 31.12.2019 ausgelaufen ist;

Festgestellt, dass die Tätigkeiten laut dem diesem Beschluss beigefügten Leistungsverzeichnis zusammengefasst werden können in:

- a) Betreuung, Überwachung und Beratung in den Bereichen Buchhaltung, Steuerwesen und Vorsorge;
- b) Betreuung, Überwachung und Beratung auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Statistik und Verwaltung, Gebarung und Überprüfung der Finanzströme;

In Anbetracht der Tatsache, dass die für die korrekte Ausführung der oben genannten Tätigkeiten erforderlichen Berufsbilder im Regionalrat nicht vorhanden sind und es daher notwendig ist, diesen Auftrag durch einen Wettbewerbsvergleich zwischen den auf dem elektronischen Markt vorhandenen Fachleuten neu zu vergeben;

Angesichts des Leistungsverzeichnisses, das diesem Beschluss beigelegt ist und in dem vorgesehen wird, dass die Vertragsdauer zwei Jahre beträgt und der Ausschreibungsbetrag 22.500,00 €/Jahr zuzügl. Mehrwertsteuer beträgt;

Nach Einsicht in den Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002, der besagt: *„Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016 mit seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an.“*;

Nach Einsicht in das Landesgesetz der Autonomen Provinz Trient Nr. 2 vom 9. März 2016 (Umsetzung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von

di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*");

Considerato che, in conformità alla normativa provinciale in materia di appalti per le attività sopra descritte si intende avvalersi del mercato elettronico e procedere ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

Considerato, altresì, che ricorrono gli estremi, previsti all'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2, per il ricorso al criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2317 del 27 dicembre 2017, che ha approvato i nuovi "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT);

Visto l'art. 5 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di autorizzare l'indizione di confronti concorrenziali sul mercato elettronico per l'affidamento dei servizi indicati in premessa autorizzando, sin da ora, il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

2. Di approvare il capitolato allegato,

Konzessionsverträgen und der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über das öffentliche Auftragswesen);

Nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 23 vom 19. Juli 1990 über das Vertragswesen der Autonomen Provinz Trient;

Nach Einsicht in das Dekret des Landeshauptmanns vom 22. Mai 1991, Nr. 10-40/Leg. (Durchführungsverordnung zum Landesgesetz Nr. 23 vom 19. Juli 1990 betreffend: "*Regelung der vertraglichen Tätigkeit und der Verwaltung des Vermögens der Autonomen Provinz Trient*");

Festgestellt, dass in Übereinstimmung mit den Landesbestimmungen über die Erteilung von Aufträgen für die oben genannten Tätigkeiten der elektronische Markt in Anspruch genommen und gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 vorgegangen werden sollte;

In der Erwägung, dass die in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b) des Landesgesetzes Nr. 2 der Autonomen Provinz Trient vom 9. März 2016 vorgesehenen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Zuschlagskriteriums des niedrigsten Preises bestehen;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung von Trient Nr. 2317 vom 27. Dezember 2017, der die neuen "Kriterien und Methoden für die Nutzung des elektronischen Marktes der Autonomen Provinz Trient (MEPAT)" genehmigt hat;

Nach Einsicht in den Art. 5 der Geschäftsordnung;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den Aufruf zum Wettbewerb auf dem elektronischen Markt für die Erbringung der in den Prämissen genannten Dienstleistungen zu ermächtigen, indem ab sofort auf die freihändige Vergabe gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 zurückgegriffen wird.

2. Das beiliegende Leistungsverzeichnis

costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ferme restando l'apposizione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il confronto concorrenziale;

3. Di affidare il servizio relativo alle attività di cui al capitolato allegato, alla ditta/professionista che avrà presentato l'offerta più bassa;

4. Di rinviare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione dell'esito delle procedure di gara e l'impegno delle relative spese;

5. Di delegare il Vicesegretario generale alla sottoscrizione, a gara esperita, del contratto di servizi sopra individuato col soggetto che avrà praticato l'offerta con prezzo più basso;

6. Di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

zu genehmigen, das einen ergänzenden und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, unbeschadet aller Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich für den Wettbewerbsvergleich als notwendig erweisen sollten.

3. Die Kanzlei/den Sachverständigen mit der im Dienstleistungsverzeichnis angeführten Tätigkeit zu beauftragen, die/der das niedrigste Angebot eingereicht hat.

4. Die Genehmigung des Ergebnisses des Ausschreibungsverfahrens und die Zweckbindung der damit verbundenen Ausgaben auf spätere und getrennte Maßnahmen zu verschieben.

5. Den Vizegeneralsekretär zu beauftragen, - nach erfolgter Ausschreibung - den oben genannten Dienstleistungsvertrag mit dem Rechtssubjekt zu unterzeichnen, welches das niedrigste Preisangebot eingereicht hat.

6. Zur Kenntnis zu nehmen, dass auf der Website des Regionalrats in der Sektion „Transparente Verwaltung“ all das veröffentlicht wird, was von den Bestimmungen über die Transparenz vorgesehen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -  
firmato-gezeichnet

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

**CAPITOLATO SPECIALE**

**BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

**IN MATERIA CONTABILE/ FISCALE, PREVIDENZIALE, STATISTICO /ATTUARIALE**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA, MONITORAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE  
E VERIFICHE DEI FLUSSI FINANZIARI**

## **PREMESSE**

La normativa regionale in materia di indennità e previdenza dei consiglieri regionali prevede la corresponsione, a favore dei Consiglieri regionali, di un trattamento economico e previdenziale, a favore degli ex Consiglieri che ne abbiano diritto, di un assegno vitalizio e, per gli eventuali superstiti, di un assegno di reversibilità.

Per garantire il flusso di tali somme a favore dei beneficiari sono state accumulate delle risorse in un fondo amministrato dall'Ufficio di Presidenza e gestito da una società specializzata.

Le erogazioni degli assegni vitalizi avverranno attingendo dal predetto fondo o alternativamente tramite periodiche assegnazioni a carico del bilancio della Regione.

In considerazione degli obblighi fiscali, previdenziali e contabili inerenti l'intera disciplina del trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri ed alla regolare attività dell'Ente, si rende necessario un monitoraggio ed una consulenza specifica.

Deve essere garantito un supporto agli uffici anche nell'analisi e nella gestione degli effetti derivanti dai contenziosi in atto in materia di assegni vitalizi, che hanno visto il recente pronunciamento della Corte Costituzionale. Analogo supporto va riferito alla gestione degli effetti della L.R. 7/2019 e di quanto previsto negli articoli che seguono.

Per raggiungere tali obiettivi, non sussistendo nella struttura del Consiglio regionale personale professionalmente idoneo a svolgere tali incarichi, è necessario avvalersi di professionalità adeguate.

## **ART. 1**

### **PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse formano parte integrante del presente Capitolato – parte tecnica.

## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL CAPITOLATO**

L'affidatario viene incaricato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e dal Presidente del Consiglio regionale di svolgere la consulenza che attiene i seguenti argomenti:

#### **A) Assistenza, monitoraggio e consulenza in materia di aspetti riguardanti l'amministrazione, la gestione e le verifiche dei flussi finanziari.**

Questa parte del lavoro da svolgere può essere riepilogato come segue:

- a) Monitoraggio delle performance dei fondi del Consiglio regionale.
- b) Analisi prospettica dei flussi futuri per analisi ALM.
- c) Consulenza fiscale con particolare riferimento al sistema degli assegni vitalizi, delle indennità dei Consiglieri regionali e del Personale del Consiglio regionale.
- d) Servizio statistico /attuariale, con particolare riferimento al ricalcolo della riserva e dei valori attuali medi per ogni singolo Consigliere, secondo i parametri individuati dalle leggi regionali vigenti.
- e) Assistenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella valutazione e predisposizione di elaborati che abbiano ad oggetto la gestione del sistema degli assegni vitalizi.
- f) Attività di consulenza finanziaria

#### **B) Assistenza, monitoraggio e consulenza in materia contabile, fiscale e previdenziale.**

L'attività di consulenza, in generale, consiste nell'assistenza professionale e nel supporto in materia contabile e fiscale in occasione dei conguagli di fine anno e degli adempimenti annuali (modello 770 e modello Irap) relativi al personale dipendente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e alla gestione dei Consiglieri ed ai vitalizi degli ex Consiglieri regionali.

E' anche richiesta un'attività di supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed ai funzionari in materia di trattamento fiscale del sistema degli assegni vitalizi e un'attività di supporto nella valutazione e predisposizione di elaborati che abbiano ad oggetto la gestione del sistema degli assegni vitalizi.

Nello specifico, l'attività di consulenza e di supporto prevede l'intervento per le seguenti attività operative:

- a) Assistenza operativa e la disamina di eventuali quesiti relativi la corretta gestione della compilazione del modello 770 e modello Irap, delle certificazioni uniche e del prospetto paga con termine di risposta coerente con le esigenze e comunque non oltre i 3 giorni lavorativi.
- b) Disamina di atti e documentazioni varie proposte per la soluzioni di problematiche attinenti al servizio offerto.
- c) Presenza ad incontri periodici, previo appuntamento, presso la Vostra sede al fine di approfondire specifiche tematiche o richieste.
- d) Predisposizione di circolari informative in merito alle principali novità legislative con particolare attenzione alle conseguenti ricadute nella gestione operativa del personale del pubblico impiego e degli aspetti fiscali.

- e) Assistenza nella definizione di eventuali problematiche con l'Agazia delle entrate.

Si stabilisce che le attività di cui alle precedenti lettere, le relative modalità di esecuzione, nonché le condizioni economiche potranno essere successivamente modificate e/o integrate tramite un ulteriore accordo sottoscritto fra le parti stesse;

L'affidatario è da considerarsi il referente principale dell'Amministrazione del Consiglio regionale; il consulente potrà avvalersi della capacità di altri soggetti, in base alla normativa vigente.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI PROFESSIONALI**

1. Il soggetto contraente deve garantire l'iscrizione ad ordini professionali, qualora previsto dall'ordinamento.
2. È richiesta una particolare specializzazione professionale comprovata sia dalla esecuzione a favore di Pubbliche Amministrazioni – come individuate dall'art. 1 del D.Lgs 165/2001 – di entrambe le categorie di servizi indicate all'art. 2, sia dall'intervenuta fatturazione con le predette Pubbliche Amministrazioni di un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (diecimila euro) nell'ultimo quinquennio.

### **ART. 4**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni due.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **ART. 5**

#### **IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. Valore massimo stimato dell'affidamento è pari a € 22.500 (ventiduemila cinquecento euro) / anno al netto dell'I.V.A.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

### **ART. 6**



## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
- e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
- j) le norme del codice civile.

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **ART. 7**

## **OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:
  - a) eseguire le obbligazioni poste a suo carico dal contratto con organizzazione e gestione autonoma, salvo che dai competenti uffici del Consiglio regionale non venga disposto in maniera difforme.
  - b) fornire tempestivamente le informazioni richieste dagli Uffici.
  - c) essere in piena regola con l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) vigenti ed applicabili alla propria attività ed ai mezzi necessari per la prestazione dei servizi;
  - d) a non cedere il contratto a terzi;
  - e) lasciare al Consiglio regionale la completa, totale ed esclusiva proprietà su qualsiasi modello, software, applicazione e qualsiasi altra "opera d'ingegno" possa derivare dall'incarico affidatogli.

## **ART. 8**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale

## **ART. 9**

### **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

## **ART. 10**

### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990

## **ART. 11**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate

alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **ART. 12**

### **SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

## **ART. 13**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **ART. 14**

### **PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

## **ART. 15**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

## **ART. 16**

## **PENALI**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale di 50 Euro per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 10.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 2 (due) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 13, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 17**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 7 del presente capitolato;
  - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
  - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 5, comma 3, del presente capitolato;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente capitolato;
  - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
  - n) cancellazione/sospensione dall'albo professionale, qualora tale iscrizione sia necessaria ai fini della esecuzione del contratto.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

## **ART. 18**

### **RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 19**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **ART. 20**

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **ART. 21**

### **SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

## **ART. 22**

### **INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto

qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

## **ART. 23**

### **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 24**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio regionale Trentino – Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

## **ART. 25**

### **NORMA DI CHIUSURA**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.